



# CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

Atto Num. 21 reg. Delib.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **19.45** nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione in data 21/04/2015, prot. n. 12368, si è riunito in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti al momento della trattazione della deliberazione i Consiglieri:

	P	A		P	A
Scapin Clara	X		Mantovani Giuliana	X	
Dalla Vecchia Luca	X		Zanetti Elena	X	
Marconcin Diletta	X		Porfido Diego	X	
Pernechele Simone	X		Bisighin Loris	X	
Mascolo Giovanni		X	Ragana' Maurizio	X	
Santi Luigi	X		Danieli Roberto	X	
Falduto Giovanni	X		Castelletto Federico	X	
Bisin Cristina	X		Gardinale Luca	X	
Ottoboni Barbara	X				

Presenti: 16 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune Ballarin Alessandro.

Sono presenti gli Assessori Marconi - Sordo - Ramorino e Baraldi.

Scrutatori Ottoboni Barbara, Santi Luigi, Danieli Roberto.

Presiede il Presidente del Consiglio comunale Pernechele Simone che invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.



# CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

Riferisce l'Assessore alle Finanze, Patrimonio e Bilancio, Claudio Marconi.

Con deliberazione consiliare 08.08.2014, n. 34, sono state approvate le aliquote e le detrazioni, relative all'imposta comunale unica (IUC) componente tributo sui servizi indivisibili (TASI), per l'anno 2014.

Vale la pena ricordare che la tassazione 2014 è stata limitata solamente a agli immobili che per espresse disposizioni di legge o regolamentari erano esenti dall'imposta municipale propria.

Anche per l'anno 2015 è intendimento di questa Amministrazione proseguire sulla stessa linea, mantenendo invariate le aliquote e le detrazioni.

Per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno evidenziare i commi più significativi per l'applicazione del tributo TASI, istituito a decorrere dall'anno 2014, con l'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni:

**669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

**671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

**677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011.

**678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

**681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In base al comma 683, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi da coprire e le stesse e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Ciò premesso,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**



# CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

Udita la relazione sull'argomento;

Visto l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni (decreti legge 16.03.2014, n. 16 e 09.06.2014, n. 88), con il quale è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale e (IUC);

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato fissato decreti del Ministero dell'interno 24.12.2014 e 16.03.2015, al 31.05.2015,

Visto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, il Funzionario Responsabile IUC ai sensi del comma 692 della legge 27.12.2013, n. 147, per la regolarità tecnica e il Dirigente del 2° Settore ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267, per la regolarità contabile;

Uditi gli interventi: dei consiglieri Danieli, Raganà, Mantovani, Castelletto, Bisighin, Santi; dell'Assessore Marconi;

Udite le dichiarazioni di voto dei consiglieri sigg. Danieli e Bisighin;

Riportato in allegato copia del verbale con gli interventi che si sono succeduti nel corso della trattazione del presente punto all'o.d.g.;

Presenti e votanti: n. 16;

Con voti:

- favorevoli: n. 11;

- contrari: n. 5 (Castelletto, Bisighin, Raganà, Danieli e Gardinale);

- astenuti: n. //, espressi in forma palese:

## DELIBERA

1. di determinare, per l'anno d'imposta 2015, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo sui servizi indivisibili):

1) abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi nell'esercizio 2014 l'IMU. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;	<b>Aliquota 3,00 per mille</b>
---	--



# CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

<p>2) abitazioni principali e pertinenze assimilate dal regolamento comunale IMU e da norme di legge e più precisamente:</p> <p>a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>c) l'unico immobile e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>d) la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella G.U. n° 146 del 24.06.2008;</p> <p>f) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE di Legnago, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata.</p>	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	<b>Aliquota 2,50 per mille</b>
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	<b>Aliquota 1,00 per mille</b>
tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte	<b>Aliquota 0,00 per mille</b>

2. di fissare, per l'anno 2015, per le gli immobili adibiti ad abitazione principale, così come descritti più sopra, le seguenti detrazioni:

abitazioni principali con rendita fino ad euro 250	<b>detrazione euro 150</b>
--	----------------------------



# CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

abitazioni principali con rendita superiore a euro 250 e fino a euro 350	<b>detrazione euro 140</b>
abitazioni principali con rendita superiore a euro 350 e fino a euro 450	<b>detrazione euro 130</b>
abitazioni principali con rendita superiore a euro 450 e fino a euro 550	<b>detrazione euro 110</b>
abitazioni principali con rendita superiore a euro 550 e fino a euro 650	<b>detrazione euro 90</b>
abitazioni principali con rendita superiore a euro 650 e fino a euro 750	<b>detrazione euro 80</b>
abitazioni principali con rendita superiore a euro 750 e fino a euro 850	<b>detrazione euro 60</b>
abitazioni principali con rendita superiore a euro 850 e fino a euro 1.000	<b>detrazione euro 40</b>
abitazioni principali con rendita superiore a euro 1.000	<b>nessuna detrazione.</b>

3. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

## **Pubblica sicurezza e vigilanza**

spese varie	euro 138.000,00
spese per personale	euro 783.600,00
<b>totale</b>	<b>euro 921.600,00</b>

## **Illuminazione pubblica**

spese energia elettrica	euro 570.000,00
spese di manutenzione	euro 55.000,00
<b>totale</b>	<b>euro 625.000,00</b>

## **Verde pubblico**

spese di manutenzione	euro 300.000,00
-----------------------	-----------------

## **Interventi urgenti in materia ambientale**

spese generali	euro 20.000,00
----------------	----------------

## **Servizio Protezione Civile**

spese generali	euro 28.000,00
----------------	----------------

## **Servizi socio-assistenziali**

contributo ULSS 21 per attività sociali	euro 580.000,00
---	-----------------

## **Tutela patrimonio artistico e culturale**

spese per la biblioteca comunale	euro 15.550,00
spese per gruppo bandistico Salieri	euro 3.000,00





# CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

f.to PERNECHELE SIMONE

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to BALLARIN ALESSANDRO

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso l'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni da oggi, a norma dell'art.124, comma 1 del T.U. 18.8.2000, n. 267.

Legnago, lì

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**

f.to Cinzia Muraro

---

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Legnago, lì

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**

Cinzia Muraro

---

La presente Deliberazione:

- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n.267.

Legnago, lì

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**

f.to Cinzia Muraro

---